

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

N 2 / 2014 sub 2  
N 1626/15

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

- dott. Antonello Fabbro                      **Presidente**
- dott. Caterina Passarelli                  **Giudice rel.**
- dott. Elena Rossi                              **Giudice**

In relazione alla opposizione ex art.98 lf proposta da

Contro

Fall.                      **srl in liquidazione**

avverso il decreto 19/5/14 del Giudice Delegato, dott. Bruno Casciarri, con il quale è stato escluso il riconoscimento del privilegio di cui agli artt. 2774 e 2780 cc per i crediti derivanti da omesso pagamento dei canoni del demanio idrico in relazione ad un importo di €. 180.816,58;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

sentite le parti all'udienza del 5/12/14,

**osserva**

Regione Veneto afferma che il proprio credito rientra nella disciplina degli artt. 2774 e 2780 n.3 cc, i quali attribuiscono il privilegio speciale immobiliare ai crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivanti da canali demaniali, sul presupposto che, per effetto del decentramento amministrativo, ai sensi dell'art.86 D.Lgs.112/98, i proventi dei canoni ricavati dall'autorizzazione del demanio idrico sono spettanti alla regione e con la conseguenza

che alla Regione Veneto, la quale ha dato attuazione a tale disposizione con L.R. 13/4/01 n.11, competono le funzioni in materia di rilascio, di gestione e di riscossione delle concessioni in questione.

L'opposizione è fondata.

Infatti, è pur vero che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, tuttavia, *possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'articolo 2745 cc, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.* (Cass. 11930/10; 5297/09; 17396/05).

Ora, in generale, deve ritenersi che il decentramento amministrativo, attraverso il quale sono state demandate alla regione determinate attribuzioni - tra cui l'applicazione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico - non ha inciso sulla natura del credito che rimane senz'altro invariata.

Nel caso di specie, la ripartizione tra Stato e regioni delle funzioni relative al demanio idrico è tale da riconoscere la titolarità del bene oggetto di concessione in capo allo Stato e da attribuire la competenza di affidamento, gestione e determinazione dei canoni alle regioni che provvedono anche alla relativa riscossione: tale ripartizione consente di interpretare estensivamente la norma di cui all'art.2774 cc senza alterare l'intenzione del legislatore che ha riconosciuto la natura privilegiata del credito in relazione alle finalità pubbliche perseguite dall'attività inerente al demanio idrico.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la modifica del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude il riconoscimento del privilegio ex artt.2774 cc e 2780 n.3 cc. Pertanto, deve essere ammesso il credito di €.180.816,58, oltre interessi legali ex artt.54 e 55 lf, in privilegio ex artt. 2774 e 2780 n.3 cc.

Le spese processuali, in considerazione della necessaria interpretazione delle norme in questione, vanno compensate..

**p.q.m.**

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, a modifica del provvedimento impugnato, ammette il credito di €.180.816,58, oltre interessi legali ex artt.54 e 55 lf, in privilegio ex artt. 2774 e 2780 n.3 cc.

Ordina la corrispondente variazione dello stato passivo.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Si comunichi.

Treviso, 14/4/15

Il Giudice

*Caterina Passarelli*

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Dott. Manuela LOPEZ

Depositato in cancelleria

16 APR. 2015

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dott. Manuela LOPEZ